

# STUDIO PAPINI

ASSOCIATO



## Informative e news

---

- ◆ Le *news* di febbraio pag. 2
- ◆ Le nuove tabelle Aci per il 2013 pag. 4
- ◆ Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2012 pag. 6
- ◆ Approvato il modello per la certificazione degli utili distribuiti nel corso del 2012 pag. 8
- ◆ Scade il 18 marzo la tassa di vidimazione 2013 dei libri sociali pag.10
- ◆ Richiesta di rimborso del credito Iva relativo all'anno 2012 pag.12
- ◆ Autoliquidazione Inail 2012 – 2013 al 18 febbraio 2013 pag.16
- ◆ Entro il 31 marzo 2013 obbligo di invio telematico per fruire della detrazione del 55% pag.18
- ◆ Ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni pag.20



### ARCHITETTI/INGEGNERI

#### **Dal 1° gennaio 2013 su tutti i corrispettivi va applicato il contributo integrativo al 4%**

Inarcassa ricorda che dal 1° gennaio 2013 ingegneri ed architetti devono applicare su tutti i corrispettivi (anche per le collaborazioni fatturate a altri ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria), il contributo integrativo nella misura del 4%. Fino al periodo di imposta 2012, per le collaborazioni fatturate ad altri "iscritti" ad Inarcassa, il contributo integrativo non andava applicato. A decorrere dal periodo di imposta 2013, nella dichiarazione dei redditi ai fini previdenziali che andrà inviata nel 2014, si potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive (di acquisto) ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società.

**(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti, Nota, sito web)**

### BILANCIO

#### **Sopravvenienza attiva per rimborso Ires per indeducibilità dell'Irap da iscrivere nel 2012**

L'Associazione fra le Società italiane per Azioni ha chiarito il periodo di imposta in cui deve essere iscritta la sopravvenienza attiva non imponibile per i soggetti che hanno presentato istanza di rimborso della maggiore Irpef/Ires pagata nei periodi di imposta dal 2007 al 2011, legata alla mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Partendo dal postulato secondo cui i crediti devono essere iscritti quando risultano ragionevolmente certi nell'esistenza, il titolo che attribuisce il diritto al credito in questione è costituito dalla norma di legge che ha riconosciuto il diritto al rimborso, cioè l'art.4, comma 12, del D.L. n.16/12. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il credito di imposta e la corrispondente sopravvenienza attiva non imponibile devono essere iscritti nel bilancio 2012: tale indicazione è fruibile da tutte le società di capitali. Il tema della presentazione delle istanze di rimborso è stato oggetto di una Informativa sulla Circolare n.1/2013.

**(Assonime, Circolare n.1, 15/01/2013)**

### MORATORIA ABI

#### **Aggiornato al 15 gennaio l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti all'accordo**

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l'elenco aggiornato al 15 gennaio 2013 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" dello scorso 28 febbraio 2012. La moratoria prevede tre tipi di intervento: la sospensione dei finanziamenti (mutui e *leasing*), l'allungamento dei mutui ipotecari e chirografari, la promozione della ripresa e dello sviluppo delle attività. Le imprese che possono beneficiare dell'iniziativa sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano in Italia, ma anche le imprese che hanno già attivato la precedente moratoria sulla base dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 per linee di credito diverse da quelle che hanno già fruito di una sospensione. Al [link http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Nuove%20misure%20per%20il%20credito%20alle%20Pmi/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2015%20gennaio.pdf](http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Nuove%20misure%20per%20il%20credito%20alle%20Pmi/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2015%20gennaio.pdf) è disponibile l'elenco aggiornato. Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo del 31 marzo 2013.

**(Associazione Bancaria Italiana, Elenco banche ed intermediari finanziari aderenti all'accordo, sito web)**

## CONAI

### **Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi**

È stata pubblicata al link <http://www.conai.org/hpm00.asp> la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti: la guida è rivolta a tutti i consorziati Conai. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono, invece, esenti dall'applicazione del contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale.

**(Conai, Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2013, sito web)**

## TERREMOTO MAGGIO 2012

### **Credito di imposta per rimborsare i finanziamenti concessi per la ricostruzione**

I soggetti che hanno beneficiato dei finanziamenti bancari agevolati per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, potranno rimborsare le rate dei finanziamenti mediante la concessione di un credito di imposta. Un successivo provvedimento definirà le specifiche con cui le banche dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati, l'ammontare dei finanziamenti concessi e il numero e l'importo delle singole rate.

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 11/01/2013)**

## IMU

### **Esentati dalla presentazione della dichiarazione Imu gli imprenditori agricoli**

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che hanno già dichiarato ai fini Ici la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge (cioè l'applicazione del moltiplicatore previsto dall'art.13, comma 5 del D.L. n.201/11 e la franchigia di cui al comma 8-bis) sono esentati dalla presentazione della dichiarazione Imu. Infatti, viene ribadito il principio generale per cui l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu non dipende dalla semplice variazione del moltiplicatore rispetto a quello applicato ai fini Ici (per tutti i soggetti passivi dell'imposta municipale unica).

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risoluzione n.2/DF, 18/01/2013)**

## INTERESSI DI MORA

### **Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, del D.Lgs. n.231/02, come modificato dal D.Lgs. n.192/12, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2013 – 30 giugno 2013, nel caso non vi sia un accordo diverso concordato tra le parti. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,75%.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n.14 del 17/01/2013)**



### Oggetto: LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2013

Nel S.O. n.211 alla G.U. n.297 del 21/12/12 sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/97*”.

Si ricorda che i **costi chilometrici** individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della vettura aziendale.

Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 70% (in vigore dal 1/1/13) senza considerare i limiti assoluti imposti dall’art.164 del Tuir e sul versante Iva ne consente la integrale detrazione.

L’art.51 del Tuir al comma 4, lettera a), che in relazione ai predetti utilizzi individua una modalità convenzionale di determinazione del citato *benefit*, dispone che:

*“per gli autoveicoli indicati nell’[art.54](#), co.1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n.285/92, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali (5) che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.*

Nella sostanza, quindi, secondo quanto disposto dal citato art.51 del Tuir, le tabelle Aci devono essere applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al fine di determinare la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente.

Per effettuare il calcolo si deve quindi moltiplicare il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15.000 (KM) ed applicare al risultato così ottenuto la percentuale del 30%.

Chiariamo il tutto con un esempio.

#### ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente la seguente autovettura:

➔ Giulietta Alfa Romeo 1.6 jtdm-2 della potenza di 150cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari ad € 0,4859 per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’art.51 Tuir il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

$€ 0,4859 \times \text{Km } 15.000 = € 7.287,87 \rightarrow 30\%$  è pari ad **€ 2.186,36 benefit convenzionale annuo**

Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell'Acì ([www.aci.it](http://www.aci.it)) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

- ➔ quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente che utilizza la propria autovettura in luogo di quella aziendale);
- ➔ quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17/20 cavalli fiscali (necessarie per verificare ai sensi dell'art.95, co.3 del Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con auto propria dal dipendente o collaboratore);
- ➔ quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione convenzionale per la quota forfetaria di utilizzo privato della vettura aziendale).

Vale la pena di sottolineare che l'azienda, ha due strade per "addebitare" il *fringe* al proprio dipendente:

1. ➔ può attribuire il *fringe* come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l'importo sconterà la immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente;
2. ➔ può scegliere di addebitare al dipendente l'utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme:
  - ▶ trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all'utilizzo privato ovvero
  - ▶ emissione di fattura con addebito di Iva.

Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell'Iva sui costi relativi all'autovettura:

- ⇒ nel caso di attribuzione del *benefit* in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga, l'azienda è comunque tenuta ad assolvere l'Iva su detto *benefit* mediante emissione di autofattura;
- ⇒ nel caso di riaddebito tramite fattura l'importo del *benefit* deve risultare pagato entro l'anno di riferimento.



### Oggetto: CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2012

Entro il giorno 28 febbraio 2013 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2012.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all'esecuzione di prestazioni o lavori che fruiscono delle detrazioni del 36% (50% dal 26 giugno 2012) e del 55%.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- ⇒ i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- ⇒ i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- ⇒ la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- ⇒ l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;
- ⇒ l'ammontare delle ritenute operate;
- ⇒ l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- ⇒ il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato. Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

<b>A</b>	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
<b>C</b>	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
<b>H</b>	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
<b>M</b>	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;

<b>N</b>	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;</li> <li>▶ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;</li> </ul>
<b>O</b>	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
<b>Q</b>	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
<b>R</b>	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
<b>T</b>	provvigioni corrisposte a mediatore;
<b>U</b>	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
<b>V</b>	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
<b>W</b>	corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ in relazione ai compensi corrisposti ai **contribuenti minimi** che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile previsto dall'art.27 del D.L. n.98/11, vanno certificati gli importi lordi corrisposti (non soggetti a ritenuta di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;
- ➔ vanno certificati i compensi erogati ad **esercenti prestazioni di lavoro autonomo** che hanno optato per il regime agevolato di cui all'art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nel modello 770 semplificato;
- ➔ nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, vanno certificate le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

Tra le certificazioni innanzi esposte, è obbligatorio consegnare anche quelle relative alla **remunerazione dei finanziamenti fruttiferi concessi dai soci alle società**. A tal fine, si suggerisce di redigere un apposito documento nel quale illustrare le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l'onerosità e l'esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento. La remunerazione dei finanziamenti fruttiferi ricevuti dalle società va monitorata in quanto fattispecie da dichiarare nel modello 770 ordinario.



### Oggetto: APPROVATO IL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2012

È stato approvato il modello con le istruzioni ministeriali per la certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2012. I soggetti Ires che hanno corrisposto utili, i soggetti che hanno corrisposto proventi equiparati agli utili e i soggetti che hanno corrisposto somme all'associato in partecipazione con apporto di capitale o misto sono tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio 2013 le certificazioni attestanti l'erogazione di tali somme. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota della ritenuta a titolo di imposta per i dividendi non qualificati è pari al 20% (fino a quelli erogati entro il 31 dicembre 2011 era pari al 12,50%).

Le somme da certificare mediante tale modello fanno riferimento:

- ➔ alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza);
- ➔ alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir; (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- ➔ all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi a contratti di locazione ad uso abitativo (se il percettore detiene la partecipazione in regime di impresa);
- ➔ all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- ➔ alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- ➔ agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2012 al link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazionisostituitiimposta/cupe/modello/indcupemod2013>.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- ➔ dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2013 (o 730/2013);
- ➔ dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2013.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- ➔ gli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- ➔ gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

### Oggetto della certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2012; con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche lo schema della certificazione distingue tra:

**utili formati sino al periodo di imposta  
in corso al 31/12/07**

**e utili formati successivamente**

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40% al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires in capo alla società emittente.

Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo.



### Oggetto: SCADE IL 18 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2013 DEI LIBRI SOCIALI

Come ogni anno entro il 18 marzo 2013 (il 16 marzo cade di sabato)

- ➔ le società di capitali,
- ➔ le società consortili,
- ➔ le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- ➔ gli enti commerciali

devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2013.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87	➔	per la generalità delle società;
€ 516,46	➔	per le società con Capitale sociale all'1/01/13 superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2013.

#### Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- ➔ le società di persone,
- ➔ le società cooperative,
- ➔ le società di mutua assicurazione,
- ➔ gli enti non commerciali,
- ➔ società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

#### Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2013. La compilazione riguarda la sezione "Erario". Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

#### Esempio





### Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2012

Da due anni a questa parte, a seguito della soppressione del modello VR, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale non devono più presentare il modello cartaceo all'Agente della riscossione, ma la richiesta di rimborso deve essere contenuta all'interno della dichiarazione Iva (da quest'anno, non più nel tradizionale quadro VR, soppresso, ma all'interno del quadro VX). Pertanto, sarà opportuno compilare e trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma.

Con Provvedimento del 28 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l'Agente della riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:

- ➔ entro 10 giorni dall'invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente la richiesta di rimborso, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all'Agente della riscossione i dati relativi a tale richiesta;
- ➔ nei successivi 10 giorni, il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

Malgrado la garanzia non debba più essere allegata alla richiesta di rimborso ma andrà resa successivamente, a richiesta dell'Agente della riscossione, onde velocizzare l'erogazione del rimborso stesso, è opportuno che ci si attrezzi già da subito per verificare la disponibilità della garanzia necessaria.

La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2012 può essere presentata a partire dal **1° febbraio 2013** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2013).

#### Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **strutturalmente a credito Iva** e tale **credito sia superiore ai versamenti** che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno 2013, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Va rammentato, peraltro, che la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:

sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito	➔	per importi superiori ad €5.000
sia con riferimento ai controlli necessari per l'apposizione del visto di conformità	➔	per importi superiori ad €15.000

## Società di comodo e nuova ipotesi di soggetti in perdita sistematica

Non possono chiedere il rimborso dell'Iva le società considerate non operative *c.d. "di comodo"*. Si ricorda, altresì, che tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione orizzontale e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

Tra le ipotesi per cui una società è considerata "di comodo" va segnalata la nuova previsione introdotta dall'art.2 del D.L. n.138/11 che considera tale la società che ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta. La predetta società verrà considerata "di comodo" a partire dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo. Per esemplificare, una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2009-2010-2011 verrà considerata non operativa per il periodo d'imposta 2012. Il credito 2012, potenzialmente utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2013, non potrà essere speso in compensazione orizzontale, chiesto a rimborso o ceduto.

## Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito annuale è di importo **superiore** ad €2.582,28. Tale limite **non** vale:

- ➔ nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- ➔ nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

## Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo.

I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva:

<b>Cessazione dell'attività</b> nel corso del 2012	All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
<b>L'aliquota media</b> sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)	È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono: <ul style="list-style-type: none"><li>➔ le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, co.7 e 8;</li><li>➔ le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;</li><li>➔ le operazioni <i>c.d. ad "aliquota zero"</i> emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.17 (prestazioni di subappalto nell'edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.).</li></ul> Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
<b>Operazioni non imponibili</b>	Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-<i>bis</i> (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;</li><li>▶ agli artt.41 e 58 del D.L. n.331/93;</li><li>▶ agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);</li><li>▶ all'art.50-<i>bis</i>, co.4, lett.f) del D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell'Unione Europea,</li></ul>

	<p>effettuate per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2012.</p> <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-ter (vedasi la R.M. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.</p>
<p><b>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche</b></p>	<p>Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di <i>leasing</i>. Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).</p>
<p><b>Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</b></p>	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-<i>quater</i> e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2012 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>
<p><b>Minor eccedenza detraibile nel triennio</b></p>	<p>Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2010-2011-2012) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).</p>
<p><b>Prevalenza di operazioni non soggette</b></p>	<p>Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) del DPR n.633/72.</p>

## Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

- ➔ coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- ➔ coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;

- ⇒ i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40;
- ⇒ le imprese *c.d. "virtuose"* (si veda oltre).

### **I contribuenti virtuosi**

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- ➔ sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- ➔ sono in attività da almeno 5 anni;
- ➔ non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (secondo le modalità previste dal Provvedimento direttoriale n.5822/2011 del 28/01/11) dove si attesta che:

- ⇒ il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- ⇒ non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- ⇒ l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- ⇒ non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- ⇒ sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Inoltre, l'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (per tale requisito si veda la C.M. n.10/E/11).



### Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2012 – 2013 AL 18 FEBBRAIO 2013

Anche quest'anno entro il **18 febbraio 2013** (il 16 febbraio cade di sabato) i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) ed anticipo per l'anno in corso (rata). Con l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Dichiarazione delle retribuzioni).

**È importante precisare che mentre il versamento deve avvenire entro il 18 febbraio 2013 il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica entro il 18 marzo 2013. Il modello 1031 non può più essere presentato in modalità cartacea.**

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2012 con il modulo 20SM.

Ricordiamo che il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate, la prima delle quali entro il 18 febbraio 2013 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 maggio, 16 agosto e 18 novembre (il 16 novembre cade di sabato).

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall'Inail.

Se le retribuzioni nell'anno 2013 fossero da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente 2012 è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 18 febbraio 2013 in modo da evitare il pagamento di un premio anticipato maggiore di quello che sarà dovuto a consuntivo.

In sede di autoliquidazione 2012/2013 si potrà usufruire di specifiche **agevolazioni contributive** che di seguito si riportano in sintesi:

<b>Riduzione dell'11,50% per le imprese edili</b>	Si applica alla sola regolazione 2012 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti.
<b>Riduzione dell'11,90% per gli autotrasportatori</b>	Si applica alla sola regolazione 2012 alle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi.
<b>Riduzione per il settore</b>	Si applica alla regolazione 2012 (nella misura dell'60%) e alla rata 2013

<b>della pesca</b>	(nella misura del 63,20%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari.
<b>Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione</b>	Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascun dirigente assunto un contributo pari al 50% del premio assicurativo dovuto, sia in sede di regolazione che di rata, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc e che l'agevolazione sia concessa dalla competente Agenzia per l'Impiego.
<b>Inserimento dei disabili</b>	Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con convenzione concessa entro il 31 dicembre 2007.
<b>Sostegno alla maternità/paternità</b>	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.
<b>Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani</b>	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%).
<b>Contratti di inserimento</b>	Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza di determinate condizioni.
<b>Imprese artigiane</b>	La riduzione è fissata nella misura del 6,95% e si applica alla sola regolazione 2012. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/08, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2010-2011 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta.



### Oggetto: ENTRO IL 31 MARZO 2013 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 **entro il prossimo 31 marzo 2013**, qualora gli interventi oggetto della detrazione d'imposta non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2012.

La comunicazione deve essere inviata solamente quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2012 ed i lavori proseguano anche nel periodo di imposta 2013. La comunicazione NON deve essere inviata quando:

- ➔ i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2012;
- ➔ nel periodo d'imposta 2012 non sono state sostenute spese;
- ➔ i lavori sono iniziati anteriormente al 2012 e si sono conclusi nel corso del 2012.

#### Le regole di presentazione

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al prossimo 30 giugno 2013 per:

- ➔ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ➔ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ➔ interventi di installazione di pannelli solari;
- ➔ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta Irpef/Ires del 55%.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2013 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il [sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/), dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità).

#### Sanzione per inadempimento

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 ha esaminato le conseguenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l'omesso invio del modello non comportino la decadenza dal beneficio fiscale in commento: deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da €258 ad €2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.



### **Oggetto: ENNESIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

La cosiddetta Legge di Stabilità 2013 – L. n.228 del 24 dicembre 2012 – all'art.1, co.473 prevede la riapertura, per la decima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Tuttavia, con l'ultima versione, viene introdotta una novità di assoluto rilievo, di cui si dirà in seguito.

#### **Le linee essenziali del provvedimento**

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l'opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell'intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un'imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un'area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un'imposta con l'aliquota del 4% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un'imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzerava la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2013, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2013 cadendo il 30 giugno di domenica, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2013	1.07.2013	30.06.2014	30.06.2015
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2013, e, in particolare, l'aliquota dell'imposta varia come segue:

- ➔ 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- ➔ 4% per le partecipazioni qualificate;
- ➔ 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 1° luglio 2013, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Tuttavia, si segnala come un recente indirizzo giurisprudenziale ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

### Il rapporto con precedenti rivalutazioni

In occasione della precedente riapertura dei termini, avvenuta con l'art.7 del D.L. n.70/11, il Legislatore aveva introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni. Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato. In proposito, l'Amministrazione Finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso.

L'art.7 del D.L. n.70/11 prevede la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente.

Purtroppo, la Legge di Stabilità 2013 non ha richiamato la previsione specifica di cui all'art.7, con la conseguenza che è in dubbio la possibilità di procedere in tal senso. Tuttavia, alla luce delle motivazioni per cui il Legislatore aveva provveduto ad introdurre la possibilità di scomputo dell'imposta precedentemente versata, si ritiene applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni. Sul punto si ritiene, comunque opportuno un chiarimento ufficiale.

Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:

Prima rivalutazione	➔	valore €50.000 – imposta dovuta 4% = €2.000
Seconda rivalutazione	➔	valore €80.000 – imposta dovuta 4% = €3.200

Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di €2.000 alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente €1.200.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza.